



TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE

Sezione lavoro e previdenza

IL GIUDICE

Letti gli atti di causa e sciogliendo la riserva assunta in data 18.5.2021

OSSERVA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato telematicamente in data 9.3.2021 e ritualmente notificato, Modesto Vincenzo ha chiesto: *“A. accertare e dichiarare il diritto del Sig. Modesto Vincenzo alla percezione dell’assegno sociale disciplinato dall’art. 3 co.6 della L. 335/1995 - sussistendone i presupposti - e per l’effetto dichiarare discriminatorio, nullo, inefficace ovvero illegittimo il provvedimento di revoca della prestazione disposto dall’I.N.P.S.; B. condannare l’I.N.P.S. all’erogazione dell’assegno sociale ed al pagamento dei ratei maturati a far data dal 30/09/2020 ovvero, in subordine, quella individuata dal Giudice, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.” (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo).*

A sostegno della domanda ha dedotto di aver presentato in data 30/09/2020 domanda all’I.N.P.S. n. 2036867400154 volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla percezione dell’assegno sociale, allegando a supporto il procedimento di separazione consensuale definito innanzi al Tribunale di Santa Maria C.V. con Decreto di Omologa n.4980/2018 del 20/03/2018 reso in R.G. n. 8870/2017; ha esposto che, tuttavia, con provvedimento del 22/10/2020 l’Istituto rigettava la domanda in quanto: *“La S.V. non ha comprovato lo stato di bisogno economico. Nella sentenza di separazione, non risulta formulata istanza di carattere economico. Ciò fa desumere una autosufficienza economica...”*, avverso il quale ha proposto il 25/11/2020 ricorso amministrativo al Comitato Provinciale, rimasto inesitato.

Ancora, ha dedotto di aver proposto il 12.11.2019 ricorso ex art. 710 c.p.c. per la modifica dei patti stabiliti nella separazione consensuale di cui sopra al fine di ottenere in suo favore, considerata la propria grave condizione economica, la corresponsione di un assegno mensile di € 150,00 da parte

della Sig.ra Corsale Francesca Paola, sua ex moglie. Ha rappresentato che, tuttavia, tale ricorso veniva rigettato in data 21.2.2020 in quanto il Collegio riteneva non assolto l'onere probatorio.

Ha esposto, infine, che il 20.7.2020 gli veniva diagnosticato un "Tumore maligno alla Prostata" con conseguente sottoposizione ad intervento chirurgico per "*prostatectomia radiale robotassistita con linfadenectomia iliaco otturatoria bilaterale*". A seguito del quale, previa presentazione di domanda amministrativa di invalidità civile con handicap del 16/11/2020, il ricorrente veniva riconosciuto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88. 124/98) grave 100%, nonché portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 5.2.1992, n. 104.

Ciò premesso, il ricorrente in punto di *fumus boni iuris*, dopo aver illustrato la normativa vigente in materia di assegno sociale, ha dedotto la sussistenza nel caso di specie dei requisiti sia anagrafici che reddituali per poter godere dell'assegno sociale, con conseguente illegittimità del provvedimento dell'Istituto di reiezione.

Quanto al *periculum*, parte ricorrente ha dedotto di essere privo di fonti di sostentamento e di versare in gravi situazioni economiche e di indigenza.

Ritualmente citato in giudizio, si costituiva l'INPS chiedendo il rigetto della domanda cautelare per assenza dei requisiti del *fumus* e del *periculum*.

Negava, nello specifico, che il ricorrente godesse dei presupposti di legge per beneficiare della prestazione pretesa assumendo l'insussistenza, in capo al ricorrente, dello stato di bisogno atteso che lo stesso non aveva chiesto, in sede di separazione consensuale, l'assegno di mantenimento che avrebbe dovuto versargli l'ex coniuge. Deduceva, inoltre, l'attuale convivenza dei coniugi presso lo stesso indirizzo di residenza e che la moglie, titolare di pensione di vecchiaia, beneficiava di detrazioni e di assegni per il nucleo familiare per coniuge a carico e, cioè, il Modesto.

Acquisiti agli atti i documenti prodotti, disposta la trattazione del presente procedimento in forma cd. scritta, onerando parte ricorrente alla notifica del decreto di trattazione alla controparte e, contestualmente, concesso termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti in sintesi le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18, adottato per fronteggiare l'emergenza Covid-19, questo Giudice si riservava all'esito della

trattazione scritta celebrata, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria che sta interessando il Paese.

Nel merito, deve osservarsi che per la pronuncia di un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. il legislatore richiede che ricorrano congiuntamente sia il *fumus boni iuris* (ossia la verosimile fondatezza della domanda), sia il *periculum in mora* (ossia il pericolo che, durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, il diritto del ricorrente sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile).

L'insussistenza anche di uno solo di essi rende la domanda non accoglibile e, pertanto, superflua la valutazione dell'eventuale sussistenza dell'altro.

In applicazione delle regole di ripartizione dell'onere della prova, è colui che agisce in giudizio a dover allegare e provare rigorosamente la sussistenza di entrambi i requisiti.

Con particolare riferimento al *periculum in mora*, va osservato che anche quest'ultimo deve essere elemento destinato a formare oggetto di rigoroso accertamento giudiziale e non può essere prospettato con generiche doglianze, né ritenuto *in re ipsa* in relazione al tipo di diritto fatto valere (ad esempio, nei casi di licenziamento o trasferimento, in cui più frequente è il ricorso alla tutela in via d'urgenza). Ritenere il *periculum in re ipsa*, infatti, finirebbe per comportare l'eliminazione, in tutte queste ipotesi (che inevitabilmente incidono sulla vita delle persone e sulle loro relazioni) in via interpretativa di un requisito, la cui sussistenza è, invece, richiesta specificamente dalla legge (art. 700 c.p.c.) e la sostituzione della tutela cautelare a quella ordinaria.

Al pari del *fumus*, pertanto, anche il *periculum* deve essere analiticamente e specificamente dedotto nel contesto del ricorso cautelare attraverso l'allegazione di fatti e danni concreti e puntuali, tali da consentire alla controparte di replicare sul punto ed al giudice di valutare tutti gli aspetti qualificanti della vicenda. Soddisfatto l'onere di allegazione, parimenti graverà su colui che invoca la tutela cautelare l'onere di fornire elementi di prova in ordine ai fatti dedotti, reclamanti un indifferibile provvedimento d'urgenza. Diversamente opinando si realizzerebbe un ampliamento strumentale della tutela in via d'urgenza e la sostituzione di essa al processo ordinario per la salvaguardia di determinate categorie di diritti.

Con riguardo al *fumus boni iuris*, va premesso che deve essere inteso quale verosimile esistenza del diritto che il ricorrente intende far valere. Tale elemento deve essere valutato, in questa sede, con particolare rigore, al fine di fissare precisi limiti ad un procedimento, quello cautelare, nel quale le garanzie del contraddittorio, l'acquisizione della prova e la dialettica processuale sono, per la natura sommaria della cognizione, attenuati (si veda Trib. Milano 30.3.1995 secondo cui “la nozione di

fumus boni iuris non può non essere influenzata in modo decisivo dalla considerazione delle caratteristiche del procedimento cautelare, singolare per i tempi di attuazione, ridotte possibilità di contraddittorio, sommarietà degli accertamenti in fatto e della dialettica in diritto, pur nella pienezza ed efficacia del comando giudiziale anticipatore della sentenza di merito. Questo sistema non può essere correlato se non con una pretesa difficilmente discutibile. L'evidente fondatezza di essa giustifica appunto la sommarietà di tutte le fasi del procedimento che conduce all'emissione del provvedimento d'urgenza. In tutti i casi in cui non esiste tale evidenza (il fumus boni iuris) la pretesa non può essere esaminata se non secondo i modelli istituzionalmente ordinari").

Va, infine, sottolineato che, sebbene dopo la riforma dei procedimenti cautelari il giudizio ex art. 700 c.p.c. abbia una funzione anticipatoria non più necessariamente strumentale alla proposizione della futura domanda nel merito, in ogni caso essa è preordinata alla tutela del diritto vantato dalla parte; da tale considerazione deriva che colui che agisce in via cautelare non può ottenere il riconoscimento di un bene della vita a lui precluso anche all'esito del giudizio di merito.

Ciò posto, l'istanza cautelare è infondata e deve, pertanto, essere rigettata, non apparendo adeguatamente provata la domanda sotto il profilo del *fumus boni iuris*.

Nel merito, la domanda contenuta in ricorso riguarda il riconoscimento del diritto del ricorrente all'assegno sociale, prestazione economica erogata a domanda, dedicata ai cittadini, italiani o stranieri che si trovino in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge, che in applicazione dell'art. 3, comma 6, della L. n. 335 del 1995 ha sostituito la pensione sociale dal 1° gennaio 1996.

È noto che, ai sensi dell'art. 26 L. 30/04/1969 n. 153, *“Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 1.320.000 annue è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non reversibile di lire 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale”*.

Ai sensi dell'art. 3, comma 6, Legge 335/1995 *“6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un*

assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale".

Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.

Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione.

Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale".

La natura assistenziale della pensione sociale non è controversa. Essa ha come presupposto le condizioni di bisogno del soggetto ultrasessantacinquenne privo di redditi sufficienti a garantirgli un minimo di mezzi di sussistenza.

Lo stato di bisogno è però definito dalla legge sulla base di un criterio oggettivo rappresentato dal reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'onere della prova va attribuito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge e, dunque, è certamente onere di chi aspira alla concessione dell'assegno sociale di allegare e provare se e da quando si trova nella situazione di stato di bisogno richiesta dalla norma (da ultimo, Tribunale Bergamo sez. lav., 25/02/2019, n.101 su Cass. s. L. n. 23477/2010).

Ciò premesso in diritto, è vero che non osta, astrattamente, ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale, la dichiarazione di autosufficienza economica resa in sede di separazione tra

coniugi, trattandosi di dichiarazione che esplica i suoi effetti all'interno e ai meri fini della procedura in cui è stata resa (nel cui ambito ha lo scopo di suggellare la reciproca rinuncia di ciascun coniuge al mantenimento da parte dell'altro), il cui significato non può essere esteso fino a considerarla prova dell'insussistenza dei requisiti di accesso a forme di sussidio e sostegno al reddito, dal momento che tali affermazioni risultano molto spesso formulate per evitare l'alea e le spese di giudizio, in un contesto di tipo conciliativo e/o transattivo, e non prettamente contenzioso (cfr. *ex multis*, Tribunale Novara sez. lav., 04/12/2018, n. 258, *confermativa di Trib. Vallo della Lucania Sez. lavoro, sent., 17.09.2014; Trib. Catania, 20.12.2016*).

La legge non impone come requisito per ottenere l'assegno sociale quello di aver preventivamente richiesto al coniuge separato o ai propri parenti quanto eventualmente dovuto per legge. Tant'è vero che la norma non richiede neanche che il soggetto richiedente l'assegno sociale si sia premurato di richiedere preventivamente gli alimenti ai soggetti obbligati ex art. 433 c.c. Diversamente opinando, si introdurrebbe un requisito ulteriore, non richiesto dalla L. n. 335 del 1995, ai fini dell'ottenimento dell'assegno sociale. In altri termini, se è vero che ci si può sempre rivolgere al coniuge separato per ottenere l'assegno di mantenimento o ai parenti elencati nell'art. 433 c.c. per chiedere gli alimenti, è altrettanto vero che la L. n. 335 del 1995 non richiede, tra i requisiti espressamente elencati, che il soggetto interessato si rivolga *in primis* al nucleo familiare e solo in subordine all'INPS.

Sul punto, anche di recente si è pronunciata la Corte di Cassazione statuendo che “*il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia o meno di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno*” (cfr. Cass, sez. 6 L, ordinanza n. 14513 del 09/07/2020).

Dall'assenza di un obbligo di legge, in capo al richiedente l'assegno sociale, di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato per assicurarsi, eventualmente, “i mezzi necessari per vivere” discende l'inesistenza di una qualsivoglia presunzione di sufficienza dei mezzi a disposizione del richiedente derivante dalla presunta – a sua volta – capienza del coniuge tenuto al mantenimento.

Tuttavia, bisogna compiere una valutazione in concreto.

Ciò comporta che, nel caso oggetto dell'odierno procedimento, è necessario verificare se la richiesta sottenda effettivamente la volontà di eludere i presupposti *ex lege* previsti per l'assegno sociale attraverso una separazione fittizia, avente l'unico scopo di far ottenere il beneficio al coniuge privo di reddito, oppure se siano in concreto ravvisabili elementi idonei ad escludere tale eventualità.

A norma dell'art 3, comma 6 della L. 335/1995 e delle successive modifiche volte ad una maggiorazione dell'assegno sociale (art 70 L. 388/200 e art 38 L.448/2001) il reddito del coniuge non si cumula solo nell'ipotesi di coniuge "*legalmente ed effettivamente separato*".

La norma, dunque, quanto ai requisiti reddituali, opera una distinzione tra i beneficiari coniugati e non coniugati e, pertanto, lo *status* di *coniuge* viene preso espressamente in considerazione per la verifica del limite di reddito.

Ebbene, nel caso di specie l'INPS costituendosi in giudizio ha eccepito anche che, nella stessa data del 18/07/2019 (data successiva al decreto di omologazione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere), entrambi i coniugi hanno variato e stabilito la propria residenza in via E. De Cillis 000051 Caserta e, all'uopo, ha depositato estratto dell'archivio anagrafico comunale (*cfr. prod. INPS*).

Dalla lettura delle "condizioni" stabilite in sede di separazione consensuale emerge che, al momento del suddetto ricorso entrambe le parti risiedevano "stabilmente" presso la casa coniugale sita in Caserta - Mezzano alla via Orticelli n. 36, che veniva poi assegnata alla sign. Corsale, esclusiva proprietaria della stessa e a cui carico veniva posto altresì il pagamento delle utenze e dei tributi, mentre l'odierno ricorrente si impegnavo a lasciare l'abitazione entro 30 giorni dall'udienza di comparizione.

Risulta poi incontestatamente che, effettivamente, nella medesima data del 18.7.2019 (e cioè dopo l'omologa) entrambi i coniugi spostavano il proprio indirizzo di residenza in via E. De Cillis 000051 Caserta, ancora attualmente indirizzo comune di residenza. Pertanto, anche la moglie trasferiva il proprio indirizzo di residenza dalla "casa coniugale" a quello di via De Cillis.

Orbene, non convince quanto dedotto dal Modesto in ordine al fatto che lo stesso non avrebbe avuto la possibilità di variare la propria residenza essendo economicamente impossibilitato a sottoscrivere un contratto di locazione e di fornitura elettrica, assumendo peraltro di vivere in un immobile prefabbricato, atteso che al momento della separazione i coniugi risiedevano in via Orticello n. 36 e, poi, successivamente all'accordo, entrambi contemporaneamente hanno spostato la propria residenza in via Cellis n. 5 proseguendo la coabitazione nella stessa residenza almeno fino al deposito della domanda amministrativa di assegno sociale, condizione sussistente finanche al momento del deposito del ricorso.

La stessa documentazione fotografica allegata alle note di trattazione scritta non risulta dimostrativa dell'effettività dell'occupazione da parte del Modesto di un prefabbricato: considerati gli oneri probatori, le foto nulla provano trattandosi di mere immagini raffiguranti un container con apposto, su una finestra dello stesso, un foglio con su scritto il nome e il cognome del ricorrente.

E, seppur è vero che *“la mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati essendo necessario il ripristino della comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale”*, nel caso di specie, parte ricorrente su cui gravava l'onere probatorio, non ha nemmeno chiesto di provare in via istruttoria l'insussistenza effettiva della coabitazione.

Invero, con la separazione legale, ai coniugi è concesso di vivere separati per il motivo della intollerabilità della stessa e, sebbene non sussista un obbligo di non coabitazione, deve ritenersi che, tali situazioni sono da considerarsi eccezionali e temporanee e, magari, devono essere previste *ab origine* in sede di separazione e omologate: invero, l'intollerabilità della convivenza unitamente all'affievolirsi o allo scomparire dell'*affectio maritalis*, legittimano il venir meno dell'obbligo di assistenza assunto con il matrimonio e che, viceversa, mancando, priva degli effetti la separazione legale.

Conseguentemente, nel caso in esame deve rilevarsi che la posizione del Modesto non può essere considerata analoga a quella di un soggetto non coniugato atteso che la normativa in materia di scioglimento del matrimonio non prevede una separazione in cui sia mantenuto l'obbligo della coabitazione (cfr. giurisprudenza di merito, tra cui Trib. Como 6.6.17, per cui: *“fermo restando che sul piano personale le parti hanno facoltà di comportarsi e autodeterminarsi come meglio credono, la loro volontà, anche nella sfera personale e familiare, non può però scegliere la forma da dare al proprio stile di vita al punto di piegare gli istituti giuridici sino a dare riconoscimento e tutela a situazioni le quali non solo non sono previste dallo ordinamento ma si pongono altresì in contrasto con i principi che ispirano la normativa in materia familiare; in altre parole, l'ordinamento non può dare riconoscimento, con le relative conseguenze di legge, a soluzioni “ibride” che contemplino il venir meno tra i coniugi di gran parte dei doveri derivanti dal matrimonio, pur nella persistenza della coabitazione, la quale ex art. 143 cc costituisce anch'essa uno di questi doveri e rappresenta la “cornice” in cui si inseriscono i vari aspetti e modi di essere della vita coniugale; (...) l'istituto della separazione trova giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fattore tipicamente individuale (...) purché però oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile (cfr. Cass. 8713/15, 1164/14), talché non si vede (...) come possa “oggettivamente” apprezzarsi la condizione di intollerabilità della convivenza laddove*

gli stessi coniugi progettino di prorogarla a tempo indeterminato per ragioni di convenienze varie, atteso il contrasto con il dato di realtà reso evidente dalla persistente, collaudata, e “tollerata” convivenza; (...) non può quindi trovare accoglimento la pretesa di attribuire (...) riconoscimento giuridico, con i conseguenti effetti tipici della separazione coniugale (scioglimento della comunione dei beni, decorrenza del termini per lo scioglimento del vincolo ecc.), ad un accordo privatistico che regolamenti la condizione di “separati in casa” (...) diversamente opinando, l’istituto della separazione consensuale, se del tutto svincolato da riferimenti oggettivi, si presterebbe fin troppo facilmente ad operazioni elusive o accordi simulatori, per finalità anche illecite”).

Invero, dopo la separazione legale, il ricorrente ha richiesto all’INPS l’assegno sociale nonostante la coabitazione con l’ex coniuge, percettore da gennaio 2010 della pensione di vecchiaia (*cfr. doc. INPS*).

A ciò si deve aggiungere che l’Inps ha documentato che la Sig.ra Corsale Francesca Paola, coniuge del ricorrente, percepisce pensione di vecchiaia con decorrenza dal gennaio 2010, con percezione dell’importo mensile lordo di €. 1.187,95 (netto € 1.068,27) cui si sommano le detrazioni per il coniuge a carico sig. Modesto Vincenzo, come risulta dalla documentazione fiscale tutta relativa alla Corsale, prodotta dall’INPS, costituita dal CUD 2020, dichiarazione mod. 730, dal cassetto previdenziale INPS dei soggetti collegati alla pensione (*cfr. prod. INPS*).

Tale situazione presuppone uno stato di famiglia e una residenza comune dei coniugi e che, appunto, il coniuge – in questo caso la moglie – abbia a proprio carico il marito.

Conseguentemente, dalle risultanze documentali – in assenza di elementi di segno contrario – emerge un persistente vincolo tra i coniugi costituito non solo dalla coabitazione ma anche dalla circostanza che la Corsale, percependo la pensione, beneficia delle detrazioni previste per il coniuge a carico.

Nel caso in esame dunque, pur essendo i due coniugi separati legalmente a far data dal decreto di omologa del 2018, non si riscontra il requisito della “effettività” della separazione stessa, risiedendo formalmente, ma soprattutto anche effettivamente coabitando i due coniugi nel medesimo immobile; per questo motivo, ai fini dell’assegno sociale di cui è causa, necessariamente si deve tenere conto anche del reddito del coniuge da cumulare a quello della sig.ra Corsale.

Così procedendo il totale dei redditi dell’attore e del coniuge risulta superiore al limite massimo (€ 11.955, 58) previsto dall’art 3, comma 6 della L. 335/1995 per la concessione dell’assegno sociale per l’anno 2020: dunque, il ricorrente non ha diritto a percepire tale assegno.

Ne discende che in difetto della prova della sussistenza dei requisiti reddituali per ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno sociale, il ricorso cautelare deve essere rigettato per insussistenza del *fumus boni iuris*.

L'assenza del *fumus boni iuris* esime dall'esame del *periculum*

Nulla per le spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona della dott.ssa Fabiana Iorio, visti gli artt. 669 octies ss e 700 c.p.c., così provvede:

- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.

Si comunichi.

Santa Maria Capua Vetere

Il Giudice
(dott.ssa Fabiana Iorio)